

REGOLAMENTO (CEE) N. 3684/92 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1992****che proroga il regolamento (CEE) n. 3779/91 che fissa le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1991**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, prima frase,considerando che per talune varietà di tabacco del raccolto 1991 sono state fissate restituzioni all'esportazione con il regolamento della Commissione (CEE) n. 3779/91⁽³⁾;

considerando che la data limite per la concessione di queste restituzioni è stata fissata al 31 dicembre 1992; che, per alcune varietà del tabacco in causa, si sono presentate possibilità di esportazione dopo tale data; che, per consentire l'effettuazione di queste esportazioni, è

opportuno concedere restituzioni per le varietà di cui trattasi del raccolto 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1992 menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3779/91 è sostituita da quella del 30 giugno 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 54.